

# APPROCCIO ALLA VOLUNTARY DISCLOSURE

Coordinatore  
Responsabile Scientifico

Avv. Matteo Pettinari (Legalmente.pro Studio Legale)  
Prof. Andrea Ballancin (Marino e associati)

**Legalmente.Pro®**

Network

 COMPAGNIA  
FIDUCIARIA  
LOMBARDA

**Legalmente.Pro®**  
Studio Legale

MARINO E ASSOCIATI  
*Studio Legale Tributario*

**InMediaTrust.**

## LA LEGGE

La **legge 15 dicembre 2014, n. 186** introduce nell'ordinamento italiano la disciplina della collaborazione volontaria (c.d. *voluntary disclosure*) in materia tributaria secondo le linee guida tracciate dall'OCSE (vd. doc. *Offshore Voluntary Disclosure – Comparative analysis, guidance and policy advise*, settembre 2010)

## IN BREVE

### Caratteristiche salienti della *disclosure*

- ✓ Violazioni commesse fino al **30 settembre 2014**
- ✓ Attivabile **solo una volta** ed entro il 30 settembre 2015
- ✓ **No «anonimato»**
- ✓ Coinvolgimento **«soggetti collegati»**

# AGENDA SOMMARIO

- **Ambito soggettivo di applicazione**
  - I soggetti ex art. 4, D.L. n. 167/1990
  - Gli altri soggetti non ricompresi nell'art. 4, D.L. n. 167/1990
  - Cause ostative all'accesso alla v.d.
- **Ambito oggettivo di applicazione**
  - Oggetto della regolarizzazione
  - Periodi di imposta accertabili
- **Benefici della v.d.**
  - Sanzioni penali
  - Sanzioni quadro RW
  - Sanzioni su imposte
  - Forfezzazione
- **Procedura**
  - Adempimenti del contribuente
  - Adempimenti A.f.
- **Esempi di calcolo**



## A CHI SI RIVOLGE (1/6)

### **SOGGETTI INTERESSATI DALLE NORME SUL C.D. MONITORAGGIO FISCALE** *(all'art. 4, D.L. n. 167/1990 (segue))*

✓ La procedura di collaborazione volontaria è applicabile innanzitutto all'autore di violazione di obblighi di cui all'art. 4 del d.l. n. 167/1990, *i.e.*:

- Persone fisiche
- Enti non commerciali (es trust)
- Società semplici ed equiparate;

**residenti in Italia** che detengono o detenevano investimenti all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio

- nonché soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti e delle attività, ne siano **titolari effettivi** in base alle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, lett. u), e dell'allegato tecnico al d.lgs. 231/2007 (valevole dal periodo d'imposta 2013)



## A CHI SI RIVOLGE (2/6)

### SOGGETTI INTERESSATI DALLE NORME SUL C.D. MONITORAGGIO FISCALE (all'art. 4, D.L. n. 167/1990 (segue))

- ✓ **Non necessario** che il contribuente sia **residente** nel momento in cui presenta l'istanza: è rilevante che sia stato residente in Italia negli anni interessati dalla procedura (circolare n. 10/E del 2015)
- ✓ Può avvalersi della procedura anche chi detiene attività all'estero senza esserne formalmente intestatario avendo fatto ricorso ad un **soggetto interposto** o a intestazioni fiduciarie estere



## A CHI SI RIVOLGE (3/6)

### **SOGGETTI INTERESSATI DALLE NORME SUL C.D. MONITORAGGIO FISCALE (all'art. 4, D.L. n. 167/1990)**

La legge prevede (art. 1) l'inserimento di un art. 5-*quater* nel D.L. n. 167/1990 in base al quale l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione previsti dall'art. 4, comma 1 **commessa fino al 30 settembre 2014** può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria



## A CHI SI RIVOLGE (4/6)

### **ALLARGAMENTO A TUTTI I CONTRIBUENTI**

La legge prevede l'accesso alla v.d. non solo per chi ha commesso violazioni agli obblighi di monitoraggio fiscale, ma per **tutti i contribuenti** (quindi anche per le società italiane), a prescindere da condotte riferibili ad attività detenute all'estero (vd. art. 1, comma 2 della legge)

L'estensione della procedura di v.d. anche a contribuenti autori di violazioni riguardanti **attività detenute in Italia** è stata prevista al fine di non incorrere in evidenti discriminazioni di trattamento



## **SOGGETTI COLLEGATI (ad esempio, contitolari di conti correnti o procuratori)**

La disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, **salvo prova contraria**, ripartita, per ciascun periodo d'imposta, **in quote eguali** tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità (art. 5- *quinquies* c. 9)



## PROCURE E DELEGHE (1/2)

La **precedente prassi** dell'A.F. ha confermato:

- obbligo RW anche per coloro che, pur non essendo titolari delle attività, ne hanno disponibilità o possibilità di movimentazione (Circolare n. 38/E del 2013)
- se un soggetto residente ha “la **delega al prelievo su conto corrente estero** è tenuto alla compilazione del quadro RW, **salvo** che non si tratti di **mera delega ad operare per conto dell'intestatario**, come nel caso o di amministratori di società” (Circolari 28/E del 2011 e 10/E del 2014 e Istruzioni RW Unico 2014 Pf)
- la “*ratio* delle norme sul **monitoraggio fiscale ... presuppongono** una relazione giuridica (**intestazione delle somme**) o di fatto (**possesso o detenzione**) tra soggetto e disponibilità estere che non si esaurisce nella **semplice possibilità di disporre** delle somme attraverso prelievi o versamenti” (Circolare n. 10/E del 2014)



## PROCURE E DELEGHE -CIRCOLARE 10/E/2015 (2/2)

La procedura può riguardare anche attività **cointestante** o nella **disponibilità di più soggetti** (es. per effetto di deleghe di firma ad operare su un conto)

In tal caso:

- l'istanza deve essere presentata «pro-quota» in maniera **autonoma** da ciascuno dei soggetti interessati (secondo la presunzione dell'art. 5-*quinquies* comma 9) e produrrà effetti solo nei confronti dei richiedenti
- possibile fornire **prova contraria** e far valere modalità di ripartizione differenti («in caso di deleghe o procure, dovrà essere evidenziato il sostanziale utilizzo al fine di meglio definire la **presunzione di possesso** in quote uguali»)

N.B.: per i soggetti che non abbiano aderito alla procedura di emersione si applicano le **regole generali** (obblighi di monitoraggio – e conseguenti sanzioni – parametrati sul 100% delle attività: circolare n. 45/E del 2010 e n. 38/E del 2013).



## SOGGETTI INTERPOSTI

I soggetti «interponenti», in quanto responsabili degli obblighi tributari (fiscali e valutari) connessi con il patrimonio «formalmente» intestato a soggetti meramente interposti quali, ad esempio:

- *trust* (interposto ai fini fiscali secondo le Circ. 43/E del 2009 e 61/E DEL 2010)
- polizze (in caso di riqualificazione contrattuale, es. se il contraente/assicurato può movimentare le attività in polizza «direttamente in qualità di procuratore speciale o indirettamente attraverso un proprio gestore di fiducia»: v. Circ. 10/E del 2015)
- fondazioni
- strutture societarie (Circ. 99/E del 2001; Ris. 134/E del 2002)

possono attivare la VD per regolarizzare violazioni tributarie relative al predetto patrimonio

N.B.: Anche il soggetto «interposto», rincorrendone i presupposti (residenza in Italia e disponibilità a qualunque titolo o possibilità di movimentare attività finanziarie all'estero pur non essendone beneficiario effettivo), può regolarizzare le violazioni della normativa sul monitoraggio



## TRUST INTERPOSTI (1/2)

Con riferimento a strutture quali *trust* (e analoghi istituti quali es. le fondazioni):

- «questo viene considerato interposto, in buona sostanza, ogni volta che le attività facenti parte del patrimonio del trust continuano ad essere **a disposizione** del disponente oppure rientrano nella disponibilità dei beneficiari» (Circolare 10/E del 2015)
- «ogni qualvolta il **trust ... semplice schermo formale** e la **disponibilità** dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust... il patrimonio (**nonché i redditi** da questo prodotti) deve essere ricondotto ai **soggetti** che non ne hanno **l'effettiva disponibilità**» (Circolare n. 38/E del 2013)
- «occorre considerare se ... sia in realtà un semplice schermo formale e se la **disponibilità dei beni** che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti» (Circolare 28/E del 2012)



## TRUST INTERPOSTI- CIRCOLARE 61/E/2010 (2/2)

- Criterio-guida: “non... validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i *trust*... nei quali l'**attività** del *trustee* risulti **eterodiretta**... di essenziale importanza è l'**effettivo potere del trustee**... e in ciò che emerge non soltanto dall'atto istitutivo del *trust* ma anche da elementi di mero fatto” (cfr. altresì Risoluzione n. 8/E del 2003)
- esemplificazioni in linea col criterio-guida: (i) *trust* che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente, (ii) *trust* in cui il disponente ha il potere di porre termine anticipatamente al *trust*



## POLIZZE ASSICURATIVE (1/4)

In linea generale, le polizze di assicurazione sulla vita stipulate con compagnie di assicurazione estere possono dar luogo a:

- **redditi di capitale** di cui all'art. 44, comma 1, lett. g-quater) del TUIR (*«redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione»*), percepiti:
  - alla **scadenza** del contratto
  - in ipotesi di **riscatto** (anche parziale) della polizza
  - anche in caso di **cessione**, tipicamente laddove la polizza attribuisca un rendimento minimo garantito (art. 6 TUIR)
- **redditi diversi** di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-quinquies) del TUIR realizzati in caso di cessione del contratto prima della scadenza della polizza



## POLIZZE ASSICURATIVE (2/4)

Tra l'altro, prevedono:

- l'imposizione solo in caso di «monetizzazione» della polizza
- applicazione di una aliquota unica del 26% (12,5% per la quota riferibile ai titoli di Stato) a prescindere dal sottostante
- la possibilità di compensare minus/plusvalenze senza limiti temporali
- esenzione dall'imposta di successione

Dal 1 gennaio 2015 sono imponibili, invece, i proventi finanziari corrisposti ai beneficiari di un'assicurazione sulla vita a copertura del rischio demografico, a seguito del decesso dell'assicurato (fino ad allora esenti – Legge di stabilità 2015)



## POLIZZE ASSICURATIVE (3/4)

Il rischio di riqualificazione del contratto assicurativo (in altro prodotto finanziario) dipende, tra l'altro da:

- effettiva incidenza del c.d. «rischio demografico» ai fini del pagamento del capitale/rendita al verificarsi dell'evento assicurato
- modalità di selezione degli *assets* sottostanti la polizza (riservata al gestore ovvero condivisa con il *policyholder*)
- rilascio di procure dalla compagnia al contraente
- disponibilità indiretta attraverso «gestore di fiducia»
- anzianità del soggetto assicurato



## **POLIZZE ASSICURATIVE (4/4)**

In caso di polizza meramente interposta tra il patrimonio ed il *policyholder*



il *policyholder* potrà attivare la VD per regolarizzare le violazioni degli obblighi tributari relativi agli *assets* sottostanti, formalmente intestati alla compagnia assicurativa



## PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

La detenzione dei patrimoni attraverso strutture societarie comporta, ai fini di una corretta applicazione della procedura di VD, la necessità di stabilire, *in primis*, se tale struttura societaria è:

- **interposta**, in tal caso il socio fiscalmente residente in Italia potrà attivare la VD per regolarizzare le violazioni (fiscali e valutarie) concernenti i singoli *assets* direttamente detenuti dalla società
- **reale**, in tal caso occorrerà ulteriormente stabilire:
  - la residenza fiscale della società
  - la natura «qualificata» o «non qualificata» della partecipazione
  - se trattasi di partecipazione CFC *black* o *white list* ovvero impresa estera collegata
  - eventuali distribuzioni di utili

Solo così, infatti, il socio potrà correttamente attivare la procedura di VD per regolarizzare le violazioni (fiscali e valutarie) connesse alla partecipazione



## EREDI

Possono aderire al programma anche gli **eredi** di investimenti e attività di natura finanziaria detenute all'estero dal *de cuius* in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale

Effetti sulla procedura e sui termini (art. 65, D.P.R. n. 600/1973):

- decesso ante 31 maggio 2015: presentazione dell'istanza dagli eredi in quanto tali (e in proprio, per violazioni loro ascrivibili) entro il 30 settembre 2015;
- decesso dopo il 31 maggio 2015: l'istanza può essere presentata dagli eredi (in quanto tali e/o in proprio) entro il 31 dicembre 2015 (tenuto conto della proroga di 90 giorni dei termini per l'accertamento delle annualità in scadenza);
- decesso successivo alla presentazione dell'istanza da parte del *de cuius*: facoltà dell'erede di concludere la procedura presentando una nuova istanza in qualità di erede (con proroga semestrale dei termini per gli adempimenti successivi: es. pagamento anche in forma rateale).

In ogni caso: **intrasmissibilità delle sanzioni** agli eredi (art. 8, D.Lgs. n. 472 del 1997).



## OGGETTO DELLA REGOLARIZZAZIONE

Oggetto della regolarizzazione sono:

- ✓ le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini del monitoraggio fiscale
- ✓ le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva, a prescindere da condotte riferibili ad attività detenute all'estero
- ✓ le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, a prescindere da condotte riferibili ad attività detenute all'estero

Le norme fanno riferimento anche al calcolo degli oneri previdenziali (vedi art. 5 *quater*, comma 1, lettera a) introdotto dall'art. 1, co. 1 della legge e art. 1, comma 3, lett. a) in assenza di trasferimento di risorse all'estero)



## AMBITO OGGETTIVO («ALL-IN»)

- ▶ **Ambito oggettivo «proprio»:** investimenti e le attività di natura finanziaria illecitamente costituiti o detenuti all'estero e i redditi non dichiarati, commessi a tali investimenti ed attività
- ▶ **Ambito oggettivo «derivato nazionale»:** imponibili non connessi con i predetti investimenti e attività di natura finanziaria

La procedura internazionale (Circolare 10/E/2015)

- a prescindere delle violazioni connesse con le attività estere «non può che riguardare l'intera posizione fiscale del contribuente che la richiede»
- «effetto attrattivo» limitato ai soli periodi d'imposta relativi ai redditi delle attività estere

**Inosservanza:** «... dopo il perfezionamento della procedura, ulteriori attività estere o redditi a questi connesse o maggiori imponibili ... **fatta salva l'efficacia degli atti perfezionatisi nell'ambito della procedura**... si dovrà procedere ad interessare l'autorità giudiziaria» (Circolare 10/E/2015, p. 61)



## PERIODI DI IMPOSTA ACCERTABILI

DISCIPLINA	VIOLAZIONE	ANNI SOGGETTI AD ACCERTAMENTO	V.D. NEL 2015
Monitoraggio – Stati Black List	Violazione quadro RW	(5+5+1)	2004 - 2013
Monitoraggio – Stati White List	Violazione quadro RW	(5+1)	2009 - 2013
Monitoraggio – Stati Black List con accordo	Violazione quadro RW	(5+1)	2009 - 2013
Imposte sui redditi, IVA e sostituti d'imposta	White list o Black list con accordo Infedele dichiarazione	(4+1)	2010 - 2013
	White list o Black list con accordo Omessa dichiarazione	(5+1)	2009 - 2013
	Black list Infedele dichiarazione	(4+4+1)	2006 - 2013
	Black list Omessa dichiarazione	(5+5+1)	2004 - 2013



## PERIODI DI IMPOSTA ACCERTABILI

Non si applica il **raddoppio dei termini di accertamento** relativo alle attività detenute negli **Stati a fiscalità privilegiata** (art. 12, comma 2-bis, d.l. 78/2009) se congiuntamente:

- ✓ l'autore delle violazioni rilascia all'intermediario estero l'**autorizzazione** a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di v.d.
- ✓ gli Stati o territori a regime fiscale privilegiato stipulano con l'Italia **accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni** entro **60 giorni** dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni in tema di v.d

**NB: L'autorizzazione presso l'intermediario solo nel caso in cui si vuole mantenere le attività nel paese black list (Circolare 10/E/2015, cd. monitoraggio rafforzato)**



## PERIODI DI IMPOSTA ACCERTABILI

- ✓ Qualora gli investimenti e le attività finanziarie siano stati oggetto di trasferimento in **diversi Paesi black list**, con riferimento ai periodi d'imposta dal 2004 al 2013, affinché operi la non applicazione del raddoppio dei termini in parola, tutti i suddetti Paesi devono aver sottoscritto l'accordo con l'Italia (Circolare 10/E/2015)
- ✓ **Rimane sempre operativo** il raddoppio termini di cui all'art. 43(3) d.p.r. 600/73 e 57(3) d.p.r. 633/72, per infedeltà o omissioni dichiarative che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi art. 331 cpp per un reato ex d.lgs. 74/2000, a prescindere dal fatto che il perfezionarsi della procedura comporti la non punibilità dello stesso (Circolare 10/E/2015)



## PAESE DI LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AI FINI DEGLI EFFETTI PREMIALI

- ✓ Se le attività estere sono localizzate in un Paese che già di per sé garantisce l'occultamento al fisco italiano (es. CH o Monaco), si considerano detenute in tale Paese anche se **intestate fittiziamente** ad un veicolo interposto residente in altro Paese *black list* (es. Panama) -Circolare 10/E/2015
- ✓ Al contrario, quando le attività sono localizzate in un Paese *white list* (es. Italia, Francia), ma sono **fittiziamente intestate** a un veicolo residente in un Paese *black list*, al fine di individuare il luogo di detenzione delle stesse occorre far riferimento al luogo in cui ha sede il veicolo stesso- Circolare 10/E/2015



## BENEFICI SUL PIANO PENALE

Esclusa la punibilità per i delitti:

- ✓ di **dichiarazione fraudolenta** mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.lgs. N. 74/2000)
- ✓ di **dichiarazione fraudolenta** mediante altri artifici (art. 3 del D.lgs. N. 74/2000);
- ✓ di **dichiarazione infedele** (art. 4 del D.lgs. N. 74/2000)
- ✓ di **omessa dichiarazione** (art. 5 del D.lgs. N. 74/2000)
- ✓ di **omesso versamento di ritenute certificate** (art. 10-bis del D.lgs. N. 74/2000)
- ✓ di **omesso versamento IVA** (art. 10-ter del D.lgs. N. 74/2000)

L'esclusione di punibilità di tali delitti **opera limitatamente** agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto di v.d.

È altresì esclusa la punibilità per i delitti di **riciclaggio** e **impiego** di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previste dagli art. 648-bis e 648-ter c.p., commessi in relazione ai delitti sopra citati

La condotte riguardanti il delitto di **autorriciclaggio** (art. 648-ter 1c.p.) non sono punibili se commesse in relazione ai delitti richiamati, sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria



## BENEFICI SUL PIANO DELLE SANZIONI RW (1/3)

Per chi aderisce alla *voluntary disclosure* le sanzioni da quadro RW sono determinate :

- nella **metà del minimo edittale** se – alternativamente – **(i)** le attività vengono trasferite in Italia od in Stati UE o in Stati SEE che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia; **(ii)** le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; **(iii)** l'autore delle violazioni rilascia all'intermediario estero l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di VD
  - nel **minimo edittale ridotto di un quarto** in assenza delle predette condizioni
- ✓ Circolare 10/E/2015: riduzione alla metà del minimo edittale anche se al momento della VD non si è più in possesso delle attività, avendole donate o «consumate»



## BENEFICI SUL PIANO DELLE SANZIONI RW (2/3)

La **sanzione minima** (cui applicare le riduzioni di cui sopra) pari al **6 (5% fino al 2007)** per cento nei casi di detenzione Black-List **è ridotta al 3** per cento qualora tali Stati stipulino, entro 60 giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni in tema di VD, con l'Italia accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni

- ✓ Il medesimo effetto anche per accordi vigenti alla data di entrata in vigore della legge VD, che prevedono uno scambio di informazioni conforme all'art. 26 Ocse (es. San Marino, Singapore, Lussemburgo) (Circolare 10/E/2015)

Poi, **ordinaria riduzione** ex lege **ad 1/3** come previsto per la definizione delle sanzioni amministrative



## BENEFICI SUL PIANO DELLE SANZIONI RW (3/3)

Riepilogo sanzioni relative alla disciplina del monitoraggio fiscale (quadro RW)					
Fattispecie	Sanzione minima	Raddoppio delle sanzioni	Riduzione delle sanzioni	Sanzioni irrogate	Sanzioni VD (riduzione ad 1/3)
Paese White-List	3%	No	50%	1,5%	0,5%
Paese Black-List con accordo e contribuente trasparente	3%	No	50%	1,5%	0,5%
Paese Black-List con accordo e contribuente non trasparente	3%	No	25%	2,3%	0,75%
Paese Black-List senza accordo e contribuente trasparente	6%	Sì	50%	3,0%	1,0%
Paese Black-List senza accordo e contribuente non trasparente	6%	Sì	25%	4,5%	1,5%



## **BENEFICI SUL PIANO DELLE SANZIONI SU IMPOSTE IRPEF, IVA, IRAP, ECC. (1/3)**

È prevista la sanzione **minima ridotta di un quarto**, per le violazioni in tema di **imposte sui redditi, Irap ed Iva**, nonché quelle relative ai sostituti d'imposta

Poi, **ordinaria riduzione** *ex lege* ad **1/6 o 1/3** come previsto per la definizione delle sanzioni amministrative



## BENEFICI SUL PIANO DELLE SANZIONI SU IMPOSTE IRPEF, IVA, IRAP, ETC. (2/3)

Riepilogo sanzioni relative ad infedele dichiarazione					
Luogo di produzione del reddito	Paese di detenzione dell'attività	Sanzione minima	Riduzione delle sanzioni	Sanzioni irrogate	Sanzioni VD (riduzione ad 1/6)
Italia	Paese White-List	100%	25%	75%	12,5%
Italia	Paese Black-List con accordo	100%	25%	75%	12,5%
Italia	Paese Black-List senza accordo	200%	25%	150%	25,0%
Estero	Paese White-List	133%	25%	100%	16,6%
Estero	Paese Black-List con accordo	133%	25%	100%	16,6%
Estero	Paese Black-List senza accordo	267%	25%	200%	33,4%



## BENEFICI SUL PIANO DELLE SANZIONI SU IMPOSTE IRPEF, IVA, IRAP, ECC. (3/3)

Riepilogo sanzioni relative ad omessa dichiarazione					
Luogo di produzione del reddito	Paese di detenzione dell'attività	Sanzione minima	Riduzione delle sanzioni	Sanzioni irrogate	Sanzioni VD (riduzione ad 1/6)
Italia	Paese White-List	120%	25%	90%	15,0%
Italia	Paese Black-List con accordo	120%	25%	90%	15,0%
Italia	Paese Black-List senza accordo	240%	25%	180%	30,0%
Esteri	Paese White-List	160%	25%	120%	20,0%
Esteri	Paese Black-List con accordo	160%	25%	120%	20,0%
Esteri	Paese Black-List senza accordo	320%	25%	240%	40,0%



## FORFETTIZZAZIONE PER I BENI INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO

Su istanza del contribuente, per importi inferiori ai **2 milioni** di Euro, l'Amministrazione finanziaria calcola i rendimenti delle attività finanziarie applicando la misura percentuale del **5 per cento** al valore complessivo della consistenza di fine anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del **27%**

- ✓ Nella rilevazione delle consistenze delle attività ai fini della soglia max non si tiene conto della presunzione legale di ripartizione della disponibilità fra più soggetti (Circolare n. 10/E/2015)
- ✓ Forfettizzazione solo per attività finanziarie: no immobili, imbarcazioni, ecc., che dovranno sempre essere in ogni caso determinati analiticamente



## PROCEDURA

### La presentazione dell'istanza di emersione

- l'istanza deve essere presentata in via telematica unicamente via Entratel o Fisconline (direttamente o mediante intermediari abilitati) entro il 30 settembre 2015
  - in caso di richiesta «originaria» trasmessa dopo il 26 settembre, l'invio dell'istanza integrativa può avvenire nei cinque giorni successivi- entro lo stesso termine sembrerebbe possibile anche l'integrazione della documentazione allegata
  - diversamente da quanto previsto dal D.L. 4/2014, la richiesta non può essere consegnata a una delle sedi UCIFI dell'Agenzia delle Entrate, con la possibilità di presentare tutta la documentazione allegata anche su supporto informatico non riscrivibile (es. cd-rom o dvd)
- non è confermato se, per ottenere informazioni sulle modalità di compilazione e sulla documentazione da allegare, il contribuente possa fissare un appuntamento con la competente sede UCIFI



## PROCEDURA

### La presentazione dell'istanza di emersione

- entro 30 giorni dalla presentazione dell'Istanza «originaria», e (se precedente) comunque entro il 30 settembre 2015, deve essere trasmessa via PEC tutta la documentazione unitamente alla relazione di accompagnamento, con un prospetto di riconciliazione tra la documentazione e i dati dichiarati nell'Istanza di emersione
- come nel contesto del D.L. 4/2014, non è prevista formalmente una fase di contraddittorio «endoprocedimentale», né ulteriori attività istruttorie rispetto a quanto disposto, ad esempio, dall'art. 32 del D.P.R. 600/1973
- La Circolare 10/E prevede tuttavia una fase di contraddittorio in caso di errori o di necessità di documentazione integrativa (sembrerebbe ai soli fini istruttori)



## PROCEDURA

### L'esito dell'istanza di emersione

- gli effetti della *disclosure* si producono solo in caso di versamento integrale, anche in tre rate mensili, delle somme dovute in base:

a) all'**invito al contraddittorio** (non più all'avviso di accertamento) emesso ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo n. 218/1997 (ovvero all'**accertamento con adesione**); nonché

b) all'**atto di contestazione** o al provvedimento **di irrogazione delle sanzioni** per la violazione degli obblighi di dichiarazione in materia di monitoraggio fiscale;

- entro 30 gg dall'effettuazione dei versamenti, l'Agenzia delle Entrate comunica all'Autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura (ai fini degli effetti sul piano penaltributario).



## PROCEDURA

### Termini per il versamento

- Il pagamento della prima (o unica) rata deve essere effettuato secondo le regole generali e quindi:

a) in relazione all'**invito al contraddittorio**: entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione; in alternativa

b) in caso di **accertamento con adesione**, entro venti giorni dalla redazione dell'atto; in ogni caso

c) in relazione all'**atto di contestazione** o al **provvedimento di irrogazione** delle sanzioni per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale entro il termine per la proposizione del ricorso.



## PROCEDURA IN SINTESI (1/3)

La **procedura** è quindi quella disciplinata dall'art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997 e dall'art. 16 del D.Lgs. 472/1997. In sintesi, dovrebbe essere così articolata:

1. trasmissione dell' istanza in via telematica;
2. entro 30 giorni, trasmissione:
  - a) dell'eventuale Istanza integrativa; e, in ogni caso
  - b) degli allegati e della relazione illustrativa all'indirizzo PEC generato automaticamente dal sistema;
3. fase istruttoria «endoprocedimentale»;
4. notifica dell'invito al contraddittorio:
  - a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
  - b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;



## PROCEDURA IN SINTESI (2/3)

c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata (comma 1-*bis*);

d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi;

4. se il contribuente ritiene fondato il contenuto e la motivazione dell'invito, procede entro il 15esimo giorno antecedente la data per la comparizione a definizione agevolata mediante versamento (integrale o della prima delle tre rate mensili), con la riduzione a 1/6 delle sanzioni amministrative collegate ai tributi oggetto di definizione (già ridotte del 25%);

5. diversamente, il contribuente si presenta al contraddittorio e inizia la fase di vero e proprio accertamento con adesione, all'esito della quale viene redatto l'atto di adesione (art. 7, D.Lgs. 218/1997); in tal caso, il versamento deve avvenire entro 20gg dalla data dell'atto di adesione e le sanzioni amministrative sono ridotte a 1/3;



## PROCEDURA IN SINTESI (3/3)

6. notifica (separata) dell'atto di **contestazione** delle sanzioni relative alle violazioni sul monitoraggio (ridotte ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 472/1997 alle condizioni previste dall'art. 5-*quater*);

**7. definizione agevolata** delle sanzioni con versamento delle stesse, ridotte a 1/3 del minimo determinato ai sensi dell'art. 16, comma 3, entro il termine per la proposizione del ricorso; in alternativa

8. sembra possibile la presentazione di **deduzioni difensive** ex art. 16, comma 4, del D.Lgs. 472/1997: tuttavia, in caso di **rigetto**, ciò **preclude** la definizione agevolata dell'atto di irrogazione delle sanzioni (comma 7-*bis*, art. 16).

**N.B.:** l'art. 5-*quater* c. 1 lett. b) rinvia al termine per la proposizione del ricorso avverso l'atto di **contestazione** o **irrogazione** di cui all'art. 16, D.Lgs. 472; la presentazione di deduzioni difensive (anche se non accolte), seguita dal versamento delle sanzioni (anche per l'intero) entro il termine per l'impugnazione non sembra precludere il perfezionamento della procedura (anche se si segnala un difetto di coordinamento con l'art. 5-*quinquies*, comma 10, che pone riferimento al solo atto di **contestazione** e che il nuovo termine decadenziale è ancorato alla notifica dello stesso).



## EFFETTI DEL MANCATO VERSAMENTO

- Diversamente dalle procedure deflative «a regime», che si perfezionano con il versamento dell'unica o della prima rata, il mancato pagamento anche di una sola delle rate mensili comporta il **venir meno degli effetti dell'intera procedura** (e quindi non l'iscrizione a ruolo del residuo con irrogazione della sanzione del 30% raddoppiata);
- in tal caso l'Agenzia delle entrate è rimessa in termini (31 dicembre dell'anno successivo all'emissione degli atti) per la notifica degli **avvisi di accertamento/atti di contestazione**;
- eventuale contenzioso tributario/avvio del procedimento penale.



## PROCEDURA

**Nuovo reato:** Il contribuente che nell'ambito della procedura di VD esibisce o trasmette **atti o documenti falsi**, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni

Il contribuente deve rilasciare al professionista che lo assiste nella procedura una **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati non sono falsi e che i dati e le notizie forniti sono rispondenti al vero



## ESEMPI DI CALCOLO - (1/9)

### *Forfetizzazione dei rendimenti*

Anno	Valore medio consistenze a fine anno	Rendimenti 5%	Imposta 27%
2009	€ 2.000.000	-	-
2010	€ 2.000.000	€ 100.000	€ 27.000
2011	€ 2.000.000	€ 100.000	€ 27.000
2012	€ 2.000.000	€ 100.000	€ 27.000
2013	€ 2.000.000	€ 100.000	€ 27.000
<b>Totale imposte</b>			<b>€ 108.000</b>
<b>Sanzioni (133%)</b>			<b>€ 143.640</b>
<b>Sanzioni con riduzione VD (25%) e definizione ad 1/6</b>			<b>€ 17.955</b>
<b>Sanzioni RW (con <u>2009</u>) (0,5%*anno=2,5%)</b>			<b>€ 50.000</b>



## ESEMPI DI CALCOLO (2/9)

### *Investimento in titoli esteri (segue)*

#### **Assunzioni:**

- ✓ Investimento in Stato *black list* con accordo pari ad Euro 1.000.000
- ✓ Investimento detenuto all'estero prima del 2009
- ✓ Mancato superamento delle soglie di rilevanza penale
- ✓ Rendimento 4% annuo (soggetto ad imposta sostitutiva)
- ✓ Intestazione fiduciaria
- ✓ VD nel 2015



## ESEMPI DI CALCOLO (3/9)

### Investimento in titoli esteri

Sanzioni monitoraggio				Imposte sui redditi			
Anno	Stato Black-List con accordo	Sanzione monitoraggio	Sanzione monitoraggio (minimo)	Anno	Reddito su investimento (4%)	Aliquota Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva
2004	-	-	-				
2005	-	-	-				
2006	-	-	-				
2007	-	-	-				
2008	-	-	-				
2009	€ 1.216.653	3%	€ 36.500				
2010	€ 1.265.319	3%	€ 37.960	2010	€ 48.666	27%	€ 13.140
2011	€ 1.315.932	3%	€ 39.478	2011	€ 50.613	27%	€ 13.665
2012	€ 1.368.570	3%	€ 41.057	2012	€ 52.637	20%	€ 10.527
2013	€ 1.423.312	3%	€ 42.699	2013	€ 54.743	20%	€ 10.949
<b>Totale sanzioni</b>			<b>€ 197.694</b>	<b>Totale imposta sostitutiva</b>			<b>€ 48.281</b>
<b>Sanzioni VD (riduzione 50% ed 1/3)</b>			<b>€ 32.949</b>	<b>Sanzioni (133%)</b>			<b>€ 64.214</b>
				<b>Sanzioni VD (riduzione 25% e 1/6)</b>			<b>€ 8.027</b>
<b>Costo VD (senza interessi) rispetto al valore al 31.12.2013</b>							<b>6,27%</b>



## ESEMPI DI CALCOLO (4/9)

### **Polizze vita (segue)**

#### **Regime impositivo in capo al contribuente:**

- ✓ Nessuna tassazione dei redditi/plusvalenze sottostanti in capo al beneficiario/contraente
- ✓ Al momento del riscatto/vendita: imposta sostitutiva (12,5%, 20%, 26%) sulla differenza tra valore di riscatto e premi pagati
- ✓ Al momento del decesso della persona assicurata: nessuna imposta sulle somme ricevute dal beneficiario

#### **Obblighi di monitoraggio fiscale:**

- ✓ Valore dei premi pagati (prima del 2013) / valore di riscatto (dal 2013) della polizza

#### **Ipotesi interpretativa da parte dell' A.f.: approccio "look through"**

- ✓ Elementi tipizzanti: controllo esercitato dal contraente, tipologia di beni, rischio morte, frequenti riscatti parziali, ecc.;
- ✓ In caso di *look-through*: v.d. sui beni sottostanti (oltre interessi e relative sanzioni)



## ESEMPI DI CALCOLO (5/9)

### Polizze vita (segue)

#### Assunzioni:

- ✓ Unit linked sottoscritta negli anni 90 – premio pagato € 100 – Valore nel 2004 = € 300
- ✓ Obbligazioni/azioni di società quotate investimenti sottostanti con rendimento annuale del 3%
- ✓ Nessun riscatto del sottoscrittore – Accordo scambio informazioni e fiduciaria

Anno	Valore monitoraggio	Valore polizza	Sanzione monitoraggio	Sanzioni VD (1,5% e rid. 1/3)
2004	-	-	-	-
2005	-	-	-	-
2006	-	-	-	-
2007	-	-	-	-
2008	-	-	-	-
2009	€ 100	€ 348	3%	0,50
2010	€ 100	€ 359	3%	0,50
2011	€ 100	€ 369	3%	0,50
2012	€ 100	€ 380	3%	0,50
2013	€ 392	€ 392	3%	1,96
<b>Totali</b>				<b>3,96</b>
<b>Costo VD rispetto al valore al 31.12.2013</b>				<b>1,01%</b>



## Esempi di calcolo (6/9)

### Polizze vita – Approccio “look through”

#### Assunzioni:

- ✓ Unit linked sottoscritta negli anni 90 – premio pagato € 100 – Valore nel 2004 = € 300;
- ✓ Obbligazioni/azioni di società quotate investimenti sottostanti con rendimento annuale del 3%;
- ✓ Nessun riscatto del sottoscrittore – Accordo scambio informazioni e fiduciaria

Anno	Valore monitoraggio	Sanzione monitoraggio	Sanzioni VD (1,5% e rid. 1/3)	Imposta sostitutiva (27%/20)	Sanzioni Imposte (133%)	Sanzioni VD (riduz. 25% ed 1/6)
2004	-	-	-			
2005	-	-	-			
2006	-	-	-			
2007	-	-	-			
2008	-	-	-			
2009	€ 348	3%	1,741			
2010	€ 359	3%	1,793	2,820	3,751	0,469
2011	€ 369	3%	1,847	2,905	3,863	0,483
2012	€ 380	3%	1,902	2,216	2,947	0,368
2013	€ 392	3%	1,959	2,283	3,036	0,379
<b>Totali</b>			<b>9,242</b>	<b>10,223</b>	<b>13,597</b>	<b>1,700</b>
<b>Costo VD rispetto al valore al 31.12.2013</b>						<b>5,40%</b>



## Esempi di calcolo (7/9)

### Immobilie all'estero (segue)

#### Assunzioni:

- ✓ Acquisto nel 2000 per € 1.500.000 (documentazione disponibile);
- ✓ Valore di mercato 2015 = € 3.000.000;
- ✓ Canone netto dal 2004 = € 50.000 accreditato su c/c bancario (che genera un 3% annuo);
- ✓ Dichiarazione dei redditi presentata in Italia negli anni accertabili;
- ✓ Accordo scambio informazioni ed intestazione fiduciaria (non vige raddoppio dei termini di accertamento, né raddoppio delle sanzioni amministrative);
- ✓ IRPEF con aliquota progressiva (fino al 43%) sui canoni di locazione [riduzione per le spese a forfait del 15% (5% dal 2013) oltre interessi e relative sanzioni];
- ✓ Imposizione reddituale delle rendite finanziarie sulle attività acquistate con la liquidità derivante dai canoni di locazione accreditati all'estero oltre a interessi e relative sanzioni;
- ✓ Imposta sui valori immobiliari esteri (IVIE): aliquota 0,76% (dal 2012)



## Esempi di calcolo (8/9)

### Immobile all'estero (segue)

Anno	Immobile (valore acquisto)	Canone locazione su c/c	Sanzione monitoraggio	Sanzione monitoraggio VD (1,5% e riduz. a 1/3)	Irpef (43%)	Imposta sostitutiva (27% fino al 2011, poi 20%)	Sanzioni Imposte (133%)	Sanzioni Imposte VD (riduzione 25% ed 1/6)
2004	-	-	-	-				
2005	-	-	-	-				
2006	-	-	-	-				
2007	-	-	-	-				
2008	-	-	-	-				
2009	€ 1.500.000	€ 323.421	Dal 6% al 30%	€ 9.117				
2010	€ 1.500.000	€ 383.123	Dal 6% al 30%	€ 9.416	€ 18.275	€ 3.103	€ 28.433	€ 3.554
2011	€ 1.500.000	€ 444.617	Dal 6% al 30%	€ 9.723	€ 18.275	€ 3.601	€ 29.096	€ 3.637
2012	€ 1.500.000	€ 507.956	Dal 6% al 30%	€ 10.040	€ 18.275	€ 3.048	€ 28.359	€ 3.545
2013	€ 1.500.000	€ 573.194	Dal 6% al 30%	€ 10.366	€ 20.425	€ 3.439	€ 31.739	€ 3.967
<b>Totali</b>				<b>€ 48.662</b>	<b>€ 75.250</b>	<b>€ 13.192</b>	<b>€ 117.627</b>	<b>€ 14.703</b>
<b>Costo VD rispetto al valore di mercato (Euro 3.000.000)</b>								<b>5,06%</b>



## Esempi di calcolo (9/9)

### Immobilabile all'estero (segue)

#### Assunzioni:

- ✓ Acquisto nel 2010 per € 1.500.000 ; Valore di mercato 2015 = € 1.650.000;
- ✓ Vigente presunzione di reddito sottratto ad imposizione in Italia (tassazione in Italia della provvista);
- ✓ Canone netto dal 2010 = € 50.000 accreditato su c/c bancario (che genera un 3% annuo);
- ✓ Accordo scambio informazioni ed intestazione fiduciaria (non vigente raddoppio dei termini di accertamento, né raddoppio delle sanzioni amministrative);

Anno	Immobilabile (valore acquisto)	Canone locazione su c/c	Sanzione monitoraggio	Sanzione monitoraggio VD (1,5% e riduz. a 1/3)	Irpef (43%)	Imposta sostitutiva (27%/20%)	Sanzioni Imposte (100%/133%)	Sanzioni VD (riduzione 25% ed 1/6)
2010	€ 1.500.000	€ 50.000	Dal 6% al 30%	€ 7.750	€ 663.275	€ 405	€ 674.134	€ 84.267
2011	€ 1.500.000	€ 101.500	Dal 6% al 30%	€ 8.008	€ 18.275	€ 822	€ 25.399	€ 3.175
2012	€ 1.500.000	€ 154.545	Dal 6% al 30%	€ 8.273	€ 18.275	€ 927	€ 25.539	€ 3.192
2013	€ 1.500.000	€ 209.181	Dal 6% al 30%	€ 8.546	€ 20.425	€ 1.255	€ 28.835	€ 3.604
<b>Totali</b>				<b>€ 32.576</b>	<b>€ 720.250</b>	<b>€ 3.410</b>	<b>€ 753.906</b>	<b>€ 94.238</b>
<b>Costo VD rispetto al valore di mercato (Euro 1.650.000)</b>								<b>51,54%</b>

## VOLUNTARY VS RAVVEDIMENTO (1/2)

ravvedimento operoso diventa possibile **sino alla notifica dell'atto impositivo** e la riduzione della sanzione diminuisce con l'aumentare del tempo in cui la violazione è sanata.

Sarà quindi possibile ridurre le sanzioni:

di **1/10 del minimo** se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dal mancato pagamento

di **1/9 del minimo** se la regolarizzazione avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione

di **1/8 del minimo** se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno del corso del quale è stata commessa

di **1/7 del minimo** se la regolarizzazione avviene entro il termine della presentazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione

di **1/6 del minimo** se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione

B: il ravvedimento operoso sarà possibile anche nel caso in cui la violazione sia stata già constatata e anche nel caso in cui siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti legalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

# VOLUNTARY VS RAVVEDIMENTO (2/2)

## COLLABORAZIONE VOLONTARIA

## NUOVO RAVVEDIMENTO

**es. Infedele dichiarazione minimo edittale sanzione 100%**

### SANZIONI

Ridotta, per la procedura di collaborazione volontaria, di un quarto o alla metà; successivamente, ad un 1/3 o ad un 1/6 a seconda che si aderisca all'invito al contraddittorio o all'accertamento.

Da un minimo del 12,5% ad un massimo del 25%

### AGEVOLAZIONI

Possibilità di pagamento in tre rate mensili di pari importo

### EFFETTI PENALI

- Niente punibilità per artt. 2-3-4-5-10bis-10ter d. lgs. n. 74/2000
- Resta la punibilità per l'emissione di fatture false

Sanzione del 100% ridotta:

- a 1/8 se regolarizzazione entro il termine per presentare dichiarazione dell'anno in cui è stata commessa la violazione;
- a 1/7 se regolarizzazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo;
- 1/6 oltre i sopracitati termini.
- 1/8 → 12,5% della sanzione minima
- 1/7 → 14,28% della sanzione minima
- 1/6 → 16,67% della sanzione minima

Non rateizzabile ma è ammessa la compensazione

Riduzione di 1/3 della pena e possibilità di accedere al patteggiamento e non applicazione delle misure accessorie se la regolarizzazione e il pagamento avvengono prima dell'apertura del dibattimento